

AULA 'B'



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

LICENZIAMENTI
DIMISSIONI
PUBBLICO
IMPIEGO

R.G.N. 4808/2023

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. CATERINA MAROTTA - Presidente -
- Dott. ANDREA ZULIANI - Consigliere -
- Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere -
- Dott. ROBERTO BELLE' - Consigliere -
- Dott. NICOLA DE MARINIS - Rel. Consigliere -

Cron.

Rep.

Ud. 05/12/2023

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 4808-2023 proposto da:

AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE N.1 REGIONE LIGURIA
(già AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N.1 IMPERIESE), in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente
domiciliata in ROMA, [redacted] presso lo studio
dell'avvocato [redacted] che la rappresenta e
difende unitamente all'avvocato [redacted]

2023

5098

- *ricorrente* -

contro

[redacted] elettivamente domiciliata in ROMA,
[redacted] presso lo studio dell'avvocato



██████████, che la rappresenta e difende unitamente
all'avvocato ██████████

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 302/2022 della CORTE D'APPELLO di
GENOVA, depositata il 29/12/2022 R.G.N. 233/2021;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/12/2023 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per il rigetto del
ricorso;

udito l'avvocato ██████████

udito l'avvocato ██████████ per delega verbale

avvocati ██████████

FATTI DI CAUSA

- Con sentenza del 29 dicembre 2022, la Corte d'Appello di Genova, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Imperia, accoglieva la domanda proposta da ██████████ nei confronti della Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1 Imperiese, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato in data 23.4.2019 per totale inidoneità lavorativa come accertata dalla competente Commissione medica all'esito della visita eseguita in data 8.5.2017.
- In particolare, per quanto qui rileva, la Corte di Genova, in accoglimento del ricorso, annullava il licenziamento e condannava "la ASL a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro e a pagarle un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, per il periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione".
- La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto il licenziamento intimato privo dell'addotta giustificazione essendo risultato provato in base all'espletata CTU che il giudizio di totale



inidoneità lavorativa reso dalla Commissione medica nel 2017 non poteva essere invocato atteso che le problematiche psichiche, all'epoca considerate rilevanti in relazione al giudizio reso, erano venute meno tanto da non richiedere più alcun intervento medico e farmacologico ed applicabile nella specie la tutela prevista dall'art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, come novellato dall'art. 21, comma 1, lett. a), l. n. 75/2017, presupposta nelle conclusioni rassegnate dalla [REDACTED] ma dalla stessa erroneamente indicata.

- Per la cassazione di tale decisione ricorre la AUSL n. 1 Imperiese affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la [REDACTED]
- Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso, come confermato nella discussione in udienza pubblica.
- Entrambe le parti hanno poi presentato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

- Con il primo motivo, la AUSL ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 55 *octies* e 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 e 8 d.P.R. n. 171/2011, lamenta a carico della Corte territoriale la disconosciuta rilevanza della rinuncia all'opposizione al giudizio di permanente inidoneità alle mansioni resa dalla Commissione medica nel 2017 implicante acquiescenza, espressa o tacita, al provvedimento.
- Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 18 l. n. 92/2012, 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, 2907 c.c. e 99 e 112 c.p.c., la AUSL ricorrente deduce la nullità della statuizione di condanna al pagamento, a fronte della dichiarata illegittimità dell'intimato licenziamento, dell'indennità risarcitoria "nella misura non superiore a ventiquattro mensilità" per contrasto con il principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, avendo la ricorrente richiesto, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, non la tutela di cui all'originario testo dell'art. 18, l. n. 300/1970, più ampia di quella ritenuta applicabile di cui al riformato art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 ma l'applicazione della tutela di minore ampiezza rispetto a quella, per essere l'indennità limitata a sole dodici mensilità, di cui all'art. 18 come novellato dall'art. 1, comma 42, lett. b, l. n. 892/2012.



- Il primo motivo si rivela infondato, dovendosi escludere che la mancata impugnazione dell'esito della visita di idoneità possa riguardarsi in termini di acquiescenza all'atto di recesso successivamente assunto dalla AUSL, atto da ritenersi necessitato esclusivamente nell'ipotesi, smentita all'esito dell'accertamento istruttorio, che la totale inidoneità lavorativa in origine diagnosticata permanesse alla data del recesso successivo di ben due anni.
- Inammissibile, di contro, risulta il secondo motivo, risolvendosi la censura sollevata dalla AUSL ricorrente nella mera confutazione della lettura operata dalla Corte territoriale delle conclusioni rassegnate dalla [REDACTED] rimessa alla discrezionalità del giudice (cfr. Cass. n. 13602/2019), qui correttamente esercitata, basandosi l'esito dell'interpretazione della formula invero anodina utilizzata dalla [REDACTED] sulla valorizzazione da parte della Corte territoriale del riferimento alla misura massima del risarcimento, coerente con il testo originario dell'art. 18 l. n. 300/1970 applicabile alla fattispecie ai sensi dell'art. 63, comma 2 d.lgs. n. 165/2001, piuttosto che, come pretenderebbe la AUSL ricorrente, del richiamo all'indennità risarcitoria, più congruo con la novella di cui alla legge n. 92/2012.
- Risulta, peraltro, dalla sentenza che la lavoratrice aveva chiesto al giudice di ordinare all'Azienda la sua reintegrazione nel posto di lavoro e di condannarla al pagamento «di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra a favore di un risarcimento del danno nella misura di dodici mensilità o in quella meglio vista»; a fronte di tali conclusioni la Corte d'Appello ha interpretato la domanda come intesa ad una applicazione piena della tutela *ex art. 18 stat. lav.* (nel testo vigente prima della riforma ad opera della legge n. 92/2012); e l'interpretazione della domanda è compito del giudice di merito e il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i limiti dell'art. 112 cod. proc. civ. o per vizio della motivazione (Cass. n. 13602/2019).
- Stante il tenore delle conclusioni sopra riportato, deve escludersi che la Corte d'Appello abbia pronunciato *ultra petita* o *contra legem*, atteso che



ratione temporis, che la lavoratrice ha manifestato di volere nella misura massima prevista.

- Il ricorso va, dunque, rigettato.
- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater* del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5.12.2023

Il Consigliere relatore

Nicola De Marinis

La Presidente

Caterina Marotta

